

Circolare per lo Studio

Principali scadenze 1-15 aprile 2022 – Focus sulle scritture ausiliarie di magazzino

a cura di Saverio Cinieri

Nel periodo che va dal 1° al 15 aprile 2022 non ci sono scadenze di rilievo. Pertanto, sono da segnalare solo le consuete scadenze della prima metà del mese.

Tra queste si citano le seguenti:

- il termine, fissato al 1° del mese, per l'obbligo (inizio o cessazione) per la tenuta delle scritture di magazzino; a tale proposito, si ricorda che sono cambiati i limiti per la tenuta delle suddette scritture contabili;
- il ravvedimento, fissato al 15 aprile, per l'omesso o ritardato versamento delle ritenute, IVA e altre imposte scadute lo scorso 16 gennaio (ravvedimento entro 90 giorni) e di quelle scadute lo scorso 16 marzo (ravvedimento entro 30 giorni).

1	VENERDÌ	Scritture ausiliarie di magazzino – Cessazione dell'obbligo di tenuta Attività - Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello <i>scorso mese</i> , l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti. Soggetti obbligati - Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono <i>non</i> essere tenute a partire <i>da questo mese</i> , se nei precedenti due periodi d'imposta l'ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00. Modalità - L'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all'esercizio sociale che si è concluso lo <i>scorso mese</i> , possono essere sospese o tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. 600/1973. Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.
	SCRITTURE CONTABILI	Scritture ausiliarie di magazzino – Attivazione dell'obbligo di tenuta Attività - Decorre, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello <i>scorso mese</i> , l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d'imposta precedenti di riferimento, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d'imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio. Soggetti obbligati - Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.
	SCRITTURE CONTABILI	

	<p>Modalità - Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute, se nei precedenti due periodi d'imposta l'ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.000,00 e a euro 1.100.000,00.</p> <p>Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.</p> <p>Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.</p> <p>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</p>
--	---

13 MERCOLEDÌ	Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Attività - Versamento della seconda rata del II periodo contabile (marzo-aprile), pari al 25% del tributo dovuto per il VI periodo contabile (novembre-dicembre) dell'anno precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.</p> <p>Modalità - Il versamento deve essere eseguito utilizzando il Modello F24 esclusivamente in via telematica.</p>

15 VENERDÌ	Comunicazione contanti superiori a 10.000 euro
COMUNICAZIONE	<p>Attività - Invio all'Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.</p> <p>Modalità - La comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF.</p>
IVA	<p>Fatturazione differita</p> <p>Attività - Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di marzo e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l'annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte e/o professione.</p> <p>Modalità - Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva).</p>
IVA	<p>Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00</p> <p>Attività - Annotazione dell'eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro.</p>

	<p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professione.</p> <p>Modalità - Per le fatture emesse nel corso del mese, d'importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i numeri delle fatture cui si riferisce; • l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota Iva applicata; <p>mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell'attività propria d'impresa, dell'arte o della professione, si deve ritenere consentita l'annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono; • l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'importo dell'imposta distinti per aliquota Iva applicata.
<p>SCRITTURE CONTABILI</p>	<p>Associazioni sportive dilettantistiche – RegISTRAZIONI contabili</p> <p>Attività - Annotazione dell'importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel corso del mese di marzo.</p> <p>Soggetti obbligati - Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. 398/1991 e con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 400.000.</p> <p>Modalità - Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.</p>
<p>RAVVEDIMENTO</p>	<p>Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 90 giorni</p> <p>Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 gennaio 2022.</p> <p>Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p>Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8906 – Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta; • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA; • 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento. <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dei sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.
<p>RAVVEDIMENTO</p>	<p>Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 30 giorni</p> <p>Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versa-</p>

te o versate in misura non sufficiente entro il 16 marzo 2022.

Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

- 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta;
- 8904 - Sanzione pecuniaria IVA;
- 8926 - Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

- 1991 - Interessi sul ravvedimento - Iva.

SCADENZE AGGIORNATE AL 30 MARZO 2022

Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze On line

L'Approfondimento

Scritture ausiliarie di magazzino – Dal 2022 cambiano i limiti per la tenuta

Il Decreto di accompagnamento alla manovra di fine anno (D.L. n. 146/2021) ha introdotto alcune modifiche in merito alla contabilità di magazzino.

In particolare, con effetto dal 2022, sono stati aggiornati e convertiti in euro i valori monetari (espressi in lire nella disciplina vigente) che determinano l'obbligo di tenuta delle scritture contabili ausiliarie di magazzino.

Per effetto delle modifiche l'obbligo di tenuta delle predette scritture decorre a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente:

- l'ammontare dei ricavi superi 5,164 milioni di euro;*
- e il valore complessivo delle rimanenze superi 1,1 milione di euro.*

Soggetti interessati ed esclusi

Le scritture ausiliarie di magazzino, disciplinate dall'art. 14, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973, devono essere tenute, in presenza di determinate condizioni di cui si dirà appresso, dalle società, dagli enti e dagli imprenditori commerciali tenuti all'obbligo della contabilità elencati nell'art. 13 dello stesso D.P.R. n. 600/1973.

Secondo tale ultima disposizione, l'obbligo generale di tenuta delle scritture contabili è in capo:

- alle società soggette all'IRES;
- agli enti pubblici e privati diversi dalle società, soggetti all'IRES, nonché ai trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- alle società in nome collettivo, alle società in accomandita semplice e alle società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5, D.P.R. n. 917/1986;
- alle persone fisiche che esercitano imprese commerciali.

Non devono, invece, attivare l'adempimento in esame:

- le società semplici e i soggetti equiparati;
- i professionisti;
- gli artisti;
- le associazioni o gli studi associati tra professionisti;
- le associazioni tra artisti;
- le attività d'impresa non esercitate in modo abituale (occasionalità);

in quanto si tratta di soggetti o di attività che risultano escluse da ogni previsione normativa di obbligo.

Cosa va registrato

Nelle scritture devono essere registrate le **quantità entrate ed uscite**:

- delle merci;
- dei semilavorati;
- dei prodotti finiti;
- delle materie prime;
- degli altri beni destinati ad essere in essi fisicamente incorporati;
- degli imballaggi utilizzati per il confezionamento dei singoli prodotti;
- delle materie prime tipicamente consumate nella fase produttiva dei servizi;
- delle materie prime e degli altri beni incorporati durante la lavorazione dei beni del committente.

Per la produzione di beni, opere, forniture e servizi la cui valutazione è effettuata a costi specifici, le scritture ausiliarie sono costituite da **schede di lavorazione** dalle quali devono risultare i costi specificamente imputabili. Le registrazioni sulle schede di lavorazione sostituiscono le rilevazioni di carico e di scarico dei singoli beni specificamente acquistati per le predette produzioni.

Esclusioni

Dalle scritture ausiliarie di magazzino possono essere esclusi tutti i movimenti relativi a singoli beni o a categorie inventariali il cui **costo complessivo nel periodo di imposta precedente non eccede il 20%** di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni sopraindicati.

I beni o le categorie inventariali che possono essere esclusi devono essere scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale.

Modalità di tenuta

Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute **in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità**, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali.

Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere effettuate **anche in forma riepilogativa** con periodicità non superiore al mese.

Nelle stesse scritture possono inoltre essere annotati, anche alla fine del periodo d'imposta, **i cali e le altre variazioni di quantità** che determinano scostamenti tra le giacenze fisiche effettive e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico.

Decorrenza/cessazione dell'obbligo e limiti

Secondo quanto previsto dall'art. 1, D.P.R. n. 695/1996, dal 1° gennaio 2022, le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente si superano i seguenti limiti:

- ammontare dei ricavi: 5,164 milioni;
- valore complessivo delle rimanenze: 1,1 milioni di euro.



Attenzione

Nel caso di **esercizio di più attività**, per l'individuazione del limite dei ricavi di euro 5.164.000,00 è necessario fare riferimento alla sommatoria di tutti quelli realizzati dalle attività esercitate.

L'obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite.

Per i **soggetti il cui periodo di imposta è diverso dall'anno solare** l'ammontare dei ricavi deve essere ragguagliato all'anno.

Ai fini della determinazione dei limiti sopra indicati non si tiene conto delle risultanze di accertamenti se l'incremento non supera di oltre il quindici per cento i valori dichiarati.



Attenzione

In precedenza, prima che intervenissero le modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021, gli importi erano fissati, rispettivamente, in 5.164.568,99 euro e 1.032.913,80, poiché derivavano dalla conversione in euro dei vecchi importi in lire.

Tavola - Decorrenza obbligo e cessazione obbligo

Obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino	Decorrenza
Inizio	dal secondo periodo d'imposta successivo a quello nel quale, per la seconda volta, entrambi i limiti sono stati superati, tenendo presente che per i soggetti con esercizio sociale o periodo d'imposta diverso dall'anno solare e con durata inferiore o superiore a dodici mesi è necessario procedere al ragguaglio all'anno dei soli ricavi
Fine	a partire dal primo periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente, l'entità dei ricavi e delle rimanenze è risultata inferiore ai limiti previsti